

ARCHIVI STORICI, MUSEI E BENI CULTURALI

L.r. **18/2000**

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE
VI Legislatura

**NORME IN MATERIA DI BIBLIOTECHE,
ARCHIVI STORICI, MUSEI E BENI CULTURALI**

Approvata dal Consiglio regionale nella seduta pomeridiana del 15 febbraio 2000

**IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA**
la seguente legge:

Art. 1
Principi

1. La Regione Emilia-Romagna esercita le funzioni di cui al DPR 14 gennaio 1972, n. 3 e al Capo VII del Titolo III del DPR 24 luglio 1977, n. 616, al fine di garantire la conservazione, la valorizzazione e la promozione dei beni e degli istituti culturali e di favorirne la fruizione da parte dei cittadini.

2. L'istituzione e la programmazione degli istituti culturali perseguono i fini di informazione, documentazione e formazione permanente dei cittadini in raccordo con le finalita' educative generali.

3. La Regione, in concorso con gli enti locali, promuove l'autonomia e lo sviluppo degli istituti culturali e dei relativi servizi e attivita', con particolare riguardo all'organizzazione bibliotecaria e documentaria e all'organizzazione museale.

4. Le norme della presente legge si applicano altresì ai beni e agli istituti culturali la cui gestione sarà trasferita dallo Stato agli enti locali in applicazione del Capo V, Titolo IV, del Lgs 31 marzo 1998, n. 112.

5. Ai fini della presente legge si intendono:

a) per "istituti culturali" le biblioteche, gli archivi storici e i musei degli enti locali o di interesse locale, nonché le loro articolazioni miste;

b) per "beni culturali", i beni definiti dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 148 del DLgs 112/98 ad esclusione degli istituti culturali.

NOTE ALL'ART. 1

Comma 1

1) Il DPR 14 gennaio 1972, n. 3 concerne Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di assistenza scolastica e di musei e biblioteche di enti locali e dei relativi personali ed uffici.

2) Il Capo VII del Titolo III - Servizi sociali - del DPR 24 luglio 1977, n. 616, concernente Attuazione della delega di cui all'art. 1 della Legge 22 luglio 1975, n. 382, riguarda Beni culturali.

Comma 4

3) Il Capo V del Titolo IV - Servizi alla persona e alla comunita' - del DLgs 31 marzo 1998, n. 112, concernente Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59, riguarda Beni e attivita' culturali.

Comma 5

4) Il testo della lettera a), del comma 1, dell'art. 148 del DLgs 112/98, citato alla nota 3) al presente articolo, e' il seguente:

"Art. 148 - Definizioni 1. Ai fini del presente decreto legislativo si intendono per:

a) "beni culturali", quelli che compongono il patrimonio storico, artistico, monumentale, demo-etno-antropologico, archeologico, archivistico e librario e gli altri che costituiscono testimonianza avente valore di civiltà così individuati in base alla legge; omissis".

Art. 2 Finalita'

1. Per attuare i principi di cui all'art. 1 la Regione:

a) favorisce lo sviluppo degli istituti culturali attraverso forme di collaborazione tra gli stessi e con lo Stato, le Università, gli Enti locali, le Fondazioni bancarie ed altri enti pubblici e privati, promuovendo l'autonomia gestionale nelle forme più appropriate a seconda delle caratteristiche dei singoli beni e istituti culturali e delle esigenze di conservazione e valorizzazione degli stessi;

b) promuove lo sviluppo dei servizi e delle attività riferiti ai beni culturali in particolare attraverso interventi diretti o convenzioni e accordi con lo Stato ed enti pubblici e privati;

c) promuove il raccordo delle politiche del settore con quelle relative a istruzione e formazione, occupazione, turismo, ambiente e territorio, riqualificazione urbana, sviluppo economico e sociale.

Art. 3 Funzioni della Regione

1. La Regione esercita, nel rispetto del principio di autonomia degli enti locali, le funzioni di indirizzo e programmazione in materia di beni e istituti culturali degli enti locali o ad essi affidati. In particolare la Regione:

a) predisporre il programma poliennale e approva il piano annuale previsti dall'art. 7;

b) attua interventi diretti, di norma tramite convenzioni, per progetti di valorizzazione di beni e istituti culturali di particolare rilevanza, anche a seguito delle proposte della

Commissione di cui all'art. 210 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3;

c) promuove, di norma tramite convenzioni, programmi di collaborazione e cooperazione con le altre Regioni, le Università degli studi, gli organi dello Stato e gli organismi internazionali operanti nel settore;

d) promuove e coordina il censimento e la catalogazione dei beni culturali secondo le metodologie nazionali definite in cooperazione con gli organi statali competenti;

e) promuove e coordina gli interventi di manutenzione, di conservazione e di restauro sulla base di metodologie definite d'intesa con gli organi statali competenti;

f) esercita le funzioni ad essa delegate dall'art. 9 del DPR 3/72;

g) individua, con il concorso degli organismi statali, internazionali, degli Enti locali e delle organizzazioni professionali, gli standard per la gestione di beni e istituti culturali, anche per quanto concerne il rapporto con gli utenti, la professionalità e le competenze specialistiche bibliotecarie, archivistiche e museali degli operatori;

h) promuove la costituzione di banche dati, la messa in rete delle notizie relative ai beni culturali e la loro valorizzazione attraverso la diffusione delle informazioni con i diversi mezzi di comunicazione;

i) coordina, anche attraverso iniziative specifiche, la rilevazione dei dati sugli istituti culturali, i loro servizi e attività, nonché sulla relativa utenza;

l) promuove la formazione specialistica e l'aggiornamento degli operatori degli istituti culturali.

2. La Regione stipula convenzioni con soggetti pubblici e privati titolari di istituti culturali o di raccolte di riconosciuto interesse culturale o in grado di offrire servizi volti a perseguire le finalità della presente legge, qualora la rilevanza del patrimonio o dei servizi sia tale da concorrere all'ampliamento dell'organizzazione bibliotecaria e di quella museale regionali. Tali convenzioni riguardano la partecipazione a specifiche iniziative nell'ambito della programmazione regionale di cui all'art. 7 e comportano l'obbligo per tali soggetti di garantire l'accesso al proprio patrimonio e ai relativi servizi culturali.

3. Per l'esercizio delle funzioni di cui alle lettere c), d), e), f), g), h), i), l) del comma 1 e di quelle del comma 2 la Regione si avvale di norma dell'Istituto regionale per i beni artistici, culturali e naturali, al quale si applicano le disposizioni previste dal Capo II del Titolo III della L.R. 27 maggio 1994, n. 24.

NOTE ALL'ART. 3

Comma 1

1) Il testo dell'art. 210 della L.R. 21 aprile 1999 n. 3, concernente Riforme del sistema regionale e locale, è il seguente:

"Art. 210 - Commissione per i beni e le attività culturali 1. La Commissione per i beni e le attività culturali di cui all'art. 154 del DLgs 112/98 è la sede di concertazione tra lo Stato, la Regione, gli enti locali e gli altri soggetti ivi rappresentati per quanto riguarda la valorizzazione dei beni culturali e la promozione delle relative attività".

2. La Commissione è costituita su iniziativa della Regione.

3. Il Presidente della Regione, a seguito delle designazioni effettuate dai soggetti di cui al comma 1, dell'art. 154 del DLgs 112/98, provvede, con proprio decreto, alla nomina del presidente tra i componenti designati, previa intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali.

4. I componenti designati dalla Regione e dalle associazioni regionali dei Comuni e delle Province sono individuati tra esperti del settore oppure tra i dipendenti che esercitano funzioni dirigenziali nelle rispettive Amministrazioni.

5. Al presidente, qualora non dipendente da pubbliche Amministrazioni, spetta un compenso corrispondente al 20% dell'indennità di carica dei consiglieri della Regione.

6. I componenti della Commissione restano in carica tre anni e quelli designati dalla Regione possono essere confermati una sola volta."

2) Il testo dell'art. 9 del DPR 3/72, citato alla nota 1) all'art. 1, è il seguente:

"Art. 9 Ai sensi dell'art. 17, lettera b), della Legge 16 maggio 1970, n. 281, viene delegato alle Regioni a statuto ordinario, per il rispettivo territorio, l'esercizio delle seguenti funzioni amministrative che, già esercitate all'atto del loro trasferimento alle Regioni dagli uffici trasferiti di cui al precedente art. 8, residuano alla competenza statale dopo il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle attribuzioni di cui al presente decreto:

a) vegliare sulla conservazione ed eventuale riproduzione dei codici, degli antichi manoscritti, degli incunaboli, delle stampe e incisioni rare e di pregio possedute da enti e da privati e curare la compilazione del catalogo generale e dell'elenco indicativo di detto materiale;

b) fare le notificazioni di importante interesse artistico o storico a termini dell'art. 3 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, ai proprietari o possessori degli oggetti di cui all'art. 1, comma primo, lettera

c) della legge stessa;

c) vigilare sulla osservanza delle disposizioni della suddetta legge per quanto concerne le alienazioni e le permutazioni delle raccolte di importante interesse, possedute da enti e da privati, nonché delle disposizioni di cui alla Legge 2 aprile 1950, n. 328, per quanto concerne le mostre non indicate nel precedente art. 7, lettera e);

d) proporre al Ministero i restauri ai manoscritti antichi e le provvidenze idonee ad impedire il deterioramento del materiale bibliografico di alta importanza storica ed artistica;

e) proporre al Ministero gli espropri del materiale prezioso e raro che presenti pericolo di deterioramento e di cui il proprietario non provveda ai necessari restauri nei termini assegnatigli ai sensi delle norme vigenti in materia;

f) esercitare le funzioni di ufficio per l'esportazione ai termini della suddetta Legge 1 giugno 1939, n. 1089; g) proporre gli acquisti di materiale prezioso e raro ogni qualvolta ritengano che debba essere esercitato dal Governo il diritto di prelazione;

h) operare le ricognizioni delle raccolte private;

i) promuovere l'istituzione di nuove biblioteche e vegliare sulle biblioteche popolari non di enti locali riferendo al Ministero circa le condizioni di esse ed il loro incremento;

l) preparare i dati per la statistica generale.

Le funzioni amministrative delegate con il presente articolo vengono esercitate dagli organi regionali in conformità delle direttive emanate dal competente organo statale.

In caso di persistente inattività degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora le attività relative alle materie delegate comportino adempimenti propri dell'Amministrazione da svolgere entro termini risultanti dalla natura degli interventi, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, può disporre il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'Amministrazione regionale."

Comma 3

3) Il Capo II del Titolo III - Disposizioni sull'organizzazione regionale - della L.R. 27 maggio 1994, n. 24, concernente Disciplina delle nomine di competenza regionale, e della proroga degli organi

amministrativi. Disposizioni sull'organizzazione regionale, riguarda Indirizzi e vigilanza nei confronti degli enti, istituti e aziende dipendenti dalla Regione.

Art. 4 Funzioni delle Province

1. Le Province esercitano le funzioni di programmazione e valorizzazione dei beni e degli istituti culturali ed in particolare:

- a) concorrono alla valorizzazione dei beni e degli istituti culturali, programmando e coordinando lo sviluppo dei servizi e il potenziamento delle strutture anche attraverso la cooperazione e l'attivazione di sistemi tra gli istituti culturali, tenendo anche conto delle esperienze maturate e del ruolo che possono svolgere istituti idonei del territorio;
- b) approvano, sulla base delle proposte presentate dai Comuni singoli o associati e nel quadro degli indirizzi della programmazione regionale, i piani annuali di cui all'art. 8;
- c) provvedono al rilevamento dei dati e alla gestione degli archivi di loro competenza, concorrendo all'aggiornamento e all'incremento del sistema informativo regionale;
- d) promuovono il miglioramento dei servizi e della gestione anche concorrendo alla definizione di standard e carta dei servizi per le diverse tipologie di istituti culturali;
- e) esercitano le funzioni previste dalla legislazione regionale per quanto concerne la formazione professionale degli operatori del settore;
- f) promuovono la didattica dei beni culturali mediante progetti definiti con gli operatori del settore e le istituzioni scolastiche e universitarie;
- g) svolgono attività di promozione attraverso iniziative espositive e divulgative del patrimonio culturale anche ai fini della promozione turistica;
- h) gestiscono, promuovono e valorizzano i patrimoni conservati nei propri istituti culturali e i beni culturali di cui hanno la titolarità.

2. Le Province, nell'esercizio delle loro funzioni, perseguono l'integrazione delle risorse ed il potenziamento della cooperazione culturale attraverso la sottoscrizione di accordi di programma e la stipula di convenzioni per attività concordate di norma con l'Istituto regionale per i beni artistici, culturali e naturali.

3. Le Province concorrono con l'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali all'attività di cui all'art. 2 della L.R. 10 aprile 1995, n. 29 con particolare riferimento all'incremento della cooperazione bibliotecaria, archivistica e museale e alla costituzione di sistemi organizzativi di cui agli artt. 12 e 15.

4. Per l'attuazione dei compiti di cui al comma 1, le Province possono avvalersi, con il supporto dell'Istituto regionale per i beni artistici, culturali e naturali, di appositi servizi tecnici dotati di personale in possesso dei requisiti professionali specifici.

NOTA ALL'ART. 4

Comma 3

Il testo dell'art. 2, della L.R. 10 aprile 1995, n. 29, concernente Riordinamento dell'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna, e' il seguente:

"Art. 2 - Attribuzioni

1. L'Istituto promuove e svolge attivita' conoscitiva ed operativa, di indagine e di ricerca, per la valorizzazione ed il restauro del patrimonio storico ed artistico, per la tutela, la valorizzazione e la conservazione dei centri storici, nonche' per lo svolgimento di ogni funzione relativa ai beni artistici, culturali e naturali, prestando in tali campi la propria consulenza alla Regione ed agli enti locali. In particolare, l'Istituto:

- a) provvede alla costituzione dell'inventario regionale dei beni artistici, culturali e naturali e, a tal fine, definisce programmi e metodologie uniformi per il censimento dei detti beni ed elabora il materiale in relazione alle esigenze della Regione, delle Province e dei Comuni;
- b) presta la propria collaborazione, in base ad apposite convenzioni, a Province, Comunita' Montane e Comuni, a soggetti pubblici e privati;
- c) provvede alla formazione del personale specializzato nei settori di attivita' dell'Istituto;
- d) definisce e gestisce i flussi informativi relativi a musei, archivi e biblioteche e partecipa, con la Regione e gli enti locali, alla definizione e gestione dei flussi informativi in ordine agli oggetti della tutela ambientale, paesistica e, naturalistica, della pianificazione territoriale ivi compresi i centri storici ed il patrimonio edilizio di interesse storico testimoniale, anche in relazione ad analoghi beni conservati o documentati nei musei della Regione;
- e) cura gli interventi di conservazione, restauro e manutenzione di beni culturali, artistici, librari, storico-documentari, architettonici ed ambientali di proprieta' degli enti locali e di enti convenzionati, sulla base di proprie metodologie individuate anche di intesa con gli Istituti nazionali di restauro;
- f) raccoglie, conserva, riproduce e mette a disposizione del pubblico la documentazione scritta, iconografica, cartografica, audiovisiva e multimediale nonche' la consultazione delle banche dati relative ai beni culturali e ambientali.

2. L'Istituto esercita, altresì nell'ambito della legge, della programmazione regionale e degli atti di indirizzo regionale, le funzioni amministrative di competenza regionale relative alla materia "musei e biblioteche di enti locali" di cui alle Leggi regionali 27 dicembre 1983, n. 42 e 9 marzo 1990, n. 20.

3. La funzione di indirizzo dell'attivita' dell'Istituto e' svolta dalla Regione, fuori dei casi in cui si provveda con legge o con atto generale del Consiglio ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, mediante deliberazione della Giunta regionale, con particolare riferimento agli obiettivi della programmazione nazionale e regionale, al coordinamento con le attivita' esercitate dallo Stato o alle esigenze di collaborazione con lo stesso, agli impegni derivanti alla Regione dagli obblighi comunitari e statali e dalle leggi, alle attivita' promozionali all'estero, alle esigenze di coordinamento delle funzioni della Regione, dell'Istituto e degli enti locali, alle attivita' formative, nonche' all'esercizio delle funzioni amministrative attribuite all'Istituto ai sensi del comma 2."

Art. 5

Funzioni dei Comuni

1. I Comuni concorrono all'attuazione delle finalita' della presente legge attraverso l'organizzazione

e l'apertura al pubblico di servizi culturali e informativi integrati, al fine di garantire il diritto dei cittadini all'informazione, alla documentazione e alla formazione permanente.

2. A tale fine i Comuni:

a) provvedono, secondo la legislazione vigente, all'istituzione e alla gestione degli istituti culturali e ne approvano i relativi regolamenti e carte dei servizi, promuovendone l'autonomia gestionale, secondo quanto previsto dalla lettera a) del comma 3 dell'art. 208 della L.R. 3/99;

b) provvedono alla gestione dei musei e degli altri beni e istituti culturali loro trasferiti ai sensi dell'art. 150 del DLgs 112/98;

c) assicurano l'inventariazione e la catalogazione dei beni culturali di loro titolarità secondo le metodologie definite dai competenti organi statali, avvalendosi di norma dell'Istituto regionale per i beni artistici, culturali e naturali;

d) assicurano la conservazione e la tutela dei beni culturali di loro titolarità o loro affidati, attraverso la realizzazione di interventi di manutenzione e restauro secondo metodologie concordate con gli organi statali competenti, avvalendosi di norma dell'Istituto regionale per i beni artistici, culturali e naturali;

e) provvedono all'integrazione tra gli istituti culturali e i servizi informativi, promuovendo il collegamento tra le proprie reti informative e quelle degli altri enti e organismi;

f) concorrono con le Province alla predisposizione dei piani annuali, presentando proposte che riguardano in particolare lo sviluppo delle strutture e dei servizi al fine di adeguarli agli standard regionali e nazionali e alle raccomandazioni degli organismi internazionali;

g) promuovono e valorizzano i patrimoni conservati nei propri istituti culturali e i beni culturali di cui hanno la titolarità o la gestione;

h) provvedono, anche attraverso gli strumenti urbanistici di programmazione e attuazione e con il concorso dei musei civici, all'individuazione, salvaguardia e valorizzazione dei beni artistici, culturali e naturali del proprio territorio.

3. Per la realizzazione di tali funzioni i Comuni si avvalgono di figure specifiche specialistiche quali bibliotecari, archivisti, museologi ed altri esperti dei beni culturali.

4. I Comuni perseguono l'integrazione delle risorse ed il potenziamento della cooperazione culturale attraverso la sottoscrizione di accordi di programma o la stipula di convenzioni e, inoltre, approvano specifiche iniziative ai fini della promozione turistica dei beni culturali del proprio territorio.

NOTE ALL'ART. 5

Comma 2

1) Il testo della lettera a) del comma 3 dell'art. 208 della L.R. 3/99, citata alla nota 1) all'art. 3, è il seguente:

"Art. 208 - Esercizio delle funzioni e adeguamento della legislazione regionale (omissis)

3. La Regione riordina la propria normativa in materia di biblioteche, musei e altri beni culturali ispirandosi ai seguenti criteri generali:

a) favorire l'ottimale esercizio dell'attivita' di gestione dei beni culturali attraverso forme di collaborazione tra lo Stato, la Regione e gli enti locali ed altri enti pubblici e privati, promuovendo l'autonomia gestionale in relazione alle caratteristiche dei singoli beni e, alle esigenze di conservazione e promozione degli stessi, nonche' l'attivita' e lo sviluppo di forme di coordinamento e cooperazione sovracomunale e di area vasta; (omissis)". 2) Il testo dell'art. 150 del DLgs 112/98, citato alla nota 3) all'art. 1, e' il seguente: "Art. 150 - La gestione

1. Una commissione paritetica, composta da cinque rappresentanti del Ministero per i beni culturali e ambientali e da cinque rappresentanti degli enti territoriali designati dalla Conferenza unificata, individua, ai sensi dell'articolo 17, comma 131, della Legge 15 maggio 1997, n. 127, i musei o altri beni culturali statali la cui gestione rimane allo Stato e quelli per i quali essa e' trasferita, secondo il principio di sussidiarieta', alle Regioni, alle Province o ai Comuni.

2. La commissione e' presieduta dal Ministro per i beni culturali e ambientali o da un Sottosegretario da lui delegato e conclude i lavori entro due anni con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'elenco dei musei o altri beni culturali di cui al comma 1.

3. La Commissione entro un anno dal suo insediamento formula una proposta di elenco sulla quale le commissioni di cui all'articolo 154 esprimono parere.

4. Il trasferimento della gestione ai sensi del comma 1, salve le funzioni e i compiti di tutela riservati allo Stato, riguarda, in particolare, l'autonomo esercizio delle attivita' concernenti:

a) l'organizzazione, il funzionamento, la disciplina del personale, i servizi aggiuntivi, le riproduzioni e le concessioni d'uso dei beni;

b) la manutenzione, la sicurezza, l'integrita' dei beni, lo sviluppo delle raccolte museali;

c) la fruizione pubblica dei beni, concorrendo al perseguimento delle finalita' di valorizzazione di cui all'articolo 152, comma 3.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell'articolo 7 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 si provvede al trasferimento alle Regioni, alle Province o ai Comuni della gestione dei musei o altri beni culturali indicati nell'elenco di cui al comma 2 del presente articolo, nonche' all'individuazione dei beni, delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire e loro ripartizione tra le Regioni e tra Regioni, Province e Comuni.

6. Con proprio decreto il Ministro per i beni culturali e ambientali definisce i criteri tecnico-scientifici e gli standard minimi da osservare nell'esercizio delle attivita' trasferite, in modo da garantire un adeguato livello di fruizione collettiva dei beni, la loro sicurezza e la prevenzione dei rischi. Con apposito protocollo tra il Ministro per i beni culturali e ambientali e l'ente locale cui e' trasferita la gestione possono essere individuate ulteriori attivita' da trasferire.

7. Le Regioni provvedono, con proprie norme, alla organizzazione, al funzionamento ed al sostegno dei musei o degli altri beni culturali la cui gestione e' stata trasferita ai sensi del presente decreto legislativo.

8. Ai fini dell'individuazione di eventuali modifiche dell'elenco di cui al comma 2, la commissione paritetica puo' essere ricostituita, su iniziativa del Ministro per i beni culturali e ambientali o della

Conferenza unificata, entro due anni dalla pubblicazione dell'elenco medesimo. La commissione svolge i propri lavori con le procedure di cui al presente articolo e le conclude entro un anno dalla ricostituzione."

Art. 6

Attribuzioni dell'Istituto regionale per i beni artistici, culturali e naturali

1. Fermo restando quanto previsto dalla L.R. 29/95 e dagli artt. 208 e 209 della L.R. 3/99, all'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali spetta altresì:

a) curare per la Regione il raccordo tecnico-scientifico tra gli Enti locali, gli organi statali della tutela e gli Istituti centrali del Ministero per i Beni e le Attività culturali;

b) curare il concorso regionale all'esercizio della tutela e alla definizione degli standard di catalogazione e restauro di cui all'art. 149 del DLgs 112/98;

c) esprimere parere alla Giunta regionale in relazione agli interventi di cui alla lettera

b) del comma 1 dell'art. 3;

d) promuovere iniziative espositive, didattiche e divulgative del patrimonio culturale.

2. L'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali, in base alla programmazione poliennale di cui all'art. 7, di intesa con le Province e contestualmente all'espressione del parere conforme sui piani provinciali, propone all'approvazione della Regione la suddivisione per destinazione di intervento dei fondi annuali per la programmazione bibliotecaria e per quella museale e il riparto dei relativi stanziamenti tra le Province coordinati con il programma delle proprie attività di cui al comma 1.

3. L'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali, d'intesa con gli enti interessati, può concorrere altresì all'acquisizione di beni, fondi, raccolte e collezioni di particolare valore artistico, storico e documentario da destinare all'incremento del patrimonio culturale delle organizzazioni bibliotecaria e museale regionali.

4. L'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali si avvale di norma di una Commissione consultiva da istituire entro sei mesi dalla data di promulgazione della presente legge a norma dell'art. 3, comma 2 della L.R. 29/95 e dello statuto dell'Istituto stesso. La Commissione consultiva, la cui composizione sarà definita con le organizzazioni professionali del settore, potrà giovare di articolazioni territoriali e tematiche e concorrerà in particolare alla definizione degli obiettivi di qualità di cui all'art. 10.

NOTE ALL'ART. 6

Comma 1 1) La L.R. 29/95 è citata alla nota all'art. 4.

2) Il testo degli articoli 208 e 209 della L.R. 3/99, citata alla nota 1) all'art. 3, è il seguente:

"Art. 208 - Esercizio delle funzioni e adeguamento della legislazione regionale

1. La Regione, avvalendosi di norma dell'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali, collabora con gli enti locali al fine di valutare le opportunita' e le condizioni ottimali di gestione dei musei e degli altri beni culturali presenti sul territorio regionale, anche prospettando ipotesi di trasferimento di quelli appartenenti allo Stato.

2. L'organizzazione, il funzionamento e il sostegno dei musei e degli altri beni culturali la cui gestione e' trasferita agli enti locali ai sensi del DLgs 112/98 sono disciplinati dalla normativa regionale vigente in materia di biblioteche, archivi, musei e altri beni culturali di enti locali e di interesse locale.

3. La Regione riordina la propria normativa in materia di biblioteche, musei e altri beni culturali ispirandosi ai seguenti criteri generali:

a) favorire l'ottimale esercizio dell'attivita' di gestione dei beni culturali attraverso forme di collaborazione tra lo Stato, la Regione e gli enti locali ed altri enti pubblici e privati, promuovendo l'autonomia gestionale in relazione alle caratteristiche dei singoli beni e alle esigenze di conservazione e promozione degli stessi, nonche' l'attivita' e lo sviluppo di forme di coordinamento e cooperazione sovracomunale e di area vasta;

b) individuare standards scientifici, organizzativi e di fruizione per la gestione di biblioteche, archivi musei e altri beni culturali;

c) programmare gli interventi regionali attraverso programmi poliennali e piani annuali; i programmi e i piani tengono conto, tra l'altro, degli interventi di promozione turistica e delle proposte di valorizzazione dei beni culturali e di promozione delle relative attivita' formulate dalla Commissione per i beni e le attivita' culturali di cui all'art. 210;

d) promuovere lo sviluppo del sistema dei beni culturali, in particolare attraverso interventi diretti o convenzioni e altri accordi tra Stato ed enti pubblici e privati;

e) perseguire la collaborazione e l'azione coordinata con gli enti locali tramite la Conferenza Regione-Autonomie locali.

4. La Regione adegua la L.R 10 aprile 1995, n 29, recante "Riordinamento dell'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna", anche in relazione alle funzioni attribuite alla Regione e agli enti locali dal DLgs 112/98. Art. 209 - Catalogazione, conservazione e tutela dei beni culturali

1. La Regione concorre con lo Stato, avvalendosi dell'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali (IBACN), alle attivita' di conservazione dei beni culturali. A tale fine:

a) coopera alla definizione delle metodologie comuni da seguire nelle attivita' di catalogazione, anche al fine di garantire l'integrazione nelle reti nazionali delle banche dati regionali; coopera inoltre alla definizione delle metodologie comuni da seguire nell'attivita' tecnico-scientifica di conservazione e di restauro;

b) formula proposte relativamente all'apposizione di vincoli di interesse storico o artistico, alla vigilanza sui beni vincolati, all'espropriazione di beni mobili e immobili e all'esercizio del diritto di prelazione.

2. Gli enti locali si avvalgono, di norma, dell'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali per

formulare proposte relativamente all'apposizione di vincoli di interesse storico o artistico, alla vigilanza sui beni vincolati, all'espropriazione di beni mobili e immobili e all'esercizio del diritto di prelazione.". 3) Il testo dell'art. 149 del DLgs 112/98, citato alla nota 3) all'art. 1, e' il seguente:
"Art. 149 - Funzioni riservate allo Stato

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera

d), della Legge 15 marzo 1997, n. 59, sono riservate allo Stato le funzioni e i compiti di tutela dei beni culturali la cui disciplina generale e' contenuta nella Legge 1 giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 e loro successive modifiche e integrazioni.

2. Lo Stato, le Regioni e gli enti locali concorrono all'attivita' di conservazione dei beni culturali.

3. Sono riservate allo Stato, in particolare, le seguenti funzioni e compiti:

a) apposizione di vincolo, diretto e indiretto, di interesse storico o artistico e vigilanza sui beni vincolati;

b) autorizzazioni, prescrizioni, divieti, approvazioni e altri provvedimenti, anche di natura interinale, diretti a garantire la conservazione, l'integrita' e la sicurezza dei beni di interesse storico o artistico;

c) controllo sulla circolazione e sull'esportazione dei beni di interesse storico o artistico ed esercizio del diritto di prelazione;

d) occupazione d'urgenza, concessioni e autorizzazioni per ricerche archeologiche;

e) espropriazione di beni mobili e immobili di interesse storico o artistico;

f) conservazione degli archivi degli Stati italiani preunitari, dei documenti degli organi giudiziari e amministrativi dello Stato non piu' occorrenti alle necessita' ordinarie di servizio, di tutti gli altri archivi o documenti di cui lo Stato, abbia la disponibilita' in forza di legge o di altro titolo;

g) vigilanza sugli archivi degli enti pubblici e sugli archivi privati di notevole interesse storico, nonche' le competenze in materia di consultabilita' dei documenti archivistici;

h) le ulteriori competenze previste dalla Legge 1 giugno 1939, n. 1089, e dal DPR 30 settembre 1963, n. 1409, e da altre leggi riconducibili al concetto di tutela di cui all'articolo 148 del presente decreto legislativo.

4. Spettano altresì allo Stato, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della Legge 15 marzo 1997, n. 59, le seguenti funzioni e compiti:

a) il controllo sulle esportazioni, ai sensi del Regolamento CEE n. 3911/92 del Consiglio del 9 dicembre 1992 e successive modificazioni;

b) le attivita' dirette al recupero dei beni culturali usciti illegittimamente dal territorio nazionale, in attuazione della direttiva 93/7/CEE del Consiglio del 15 marzo 1993;

c) la prevenzione e repressione di reati contro il patrimonio culturale e la raccolta e coordinamento

delle informazioni relative;

d) le funzioni relative a scuole e istituti nazionali di preparazione professionale operanti nel settore dei beni culturali nonché la determinazione dei criteri generali sulla formazione professionale e l'aggiornamento del personale tecnico-scientifico, ferma restando l'autonomia delle università;

e) la definizione, anche con la cooperazione delle Regioni, delle metodologie comuni da seguire nelle attività di catalogazione, anche al fine di garantire l'integrazione in rete delle banche dati regionali e la raccolta ed elaborazione dei dati a livello nazionale;

f) la definizione, anche con la cooperazione delle Regioni, delle metodologie comuni da seguire nell'attività tecnico-scientifica di restauro.

5. Le Regioni, le Province e i Comuni possono formulare proposte ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 3, lettere a) ed e), del presente articolo, nonché ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione. Lo Stato può rinunciare all'acquisto ai sensi dell'articolo 31 della Legge 1 giugno 1939, n. 1089 trasferendo alla Regione, Provincia o Comune interessati la relativa facoltà.

6. Restano riservate allo Stato le funzioni e i compiti statali in materia di beni ambientali di cui all'articolo 82 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dalla Legge 8 agosto 1985, n. 431 di conversione con modificazioni del DL 27 giugno 1985, n. 312.". Comma 4 4) Il testo del comma 2 dell'art. 3 della L.R. 29/95, citata alla nota dell'art. 4, è il seguente: "Art. 3 - Statuto e regolamento (omissis)

2. Lo Statuto può prevedere la costituzione di Commissioni, su base regionale e provinciale, che attraverso la partecipazione degli enti locali, delle università, degli organi periferici dei ministeri interessati, delle istituzioni culturali, degli organismi pubblici e privati operanti nel settore, esprimano orientamenti e pareri sulle linee e sui programmi generali dell'Istituto. (omissis).".

Art. 7

Programmazione regionale

1. Nell'attuazione della politica di intervento in materia di beni e istituti culturali la Regione persegue il metodo della concertazione con gli Enti locali tramite la Conferenza Regione-Autonomie locali istituita dall'art. 25 della L.R. 3/99.

2. La Giunta regionale, acquisiti i pareri della Conferenza Regione-Autonomie locali e dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali, predispone il programma poliennale degli interventi, tenendo conto, tra l'altro, delle proposte di valorizzazione dei beni culturali e di promozione delle relative attività formulate dalla Commissione per i beni e le attività culturali di cui all'art. 210 della L.R. 3/99 e degli interventi di promozione turistica e ambientale. Il programma poliennale è coordinato con i piani di sviluppo regionale nel campo delle infrastrutture della comunicazione e delle politiche formative ed educative.

3. Il Consiglio regionale, contestualmente al bilancio preventivo, approva il programma poliennale che prevede:

a) le linee programmatiche e gli obiettivi da realizzare distinti tra organizzazione bibliotecaria e organizzazione museale;

b) i criteri e le priorità per la destinazione delle risorse nonché gli interventi da incentivare;

c) i parametri per valutare i risultati dell'intervento regionale;

d) le percentuali di ripartizione delle risorse regionali per l'organizzazione bibliotecaria e per quella museale.

4. La Giunta regionale, acquisite le istruttorie dei piani bibliotecari e di quelli museali condotte congiuntamente dall'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali e dalle Province, approva annualmente l'assegnazione alle Province delle risorse necessarie all'attuazione delle iniziative di cui alla lett.

a) del comma 2 dell'art. 8, il finanziamento delle attività di competenza dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali nonché quello degli interventi di cui alla lettera

b), del comma 1 dell'art. 3, stabilendo anche i termini per l'utilizzo dei fondi assegnati. In caso di parziale realizzazione del piano annuale provinciale la Giunta regionale provvede, previo parere dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali, al recupero delle somme non impegnate in sede di assegnazione dei fondi per gli anni successivi.

5. Il finanziamento regionale può riguardare la seguente tipologia di interventi:

a) avvio di nuovi servizi e allestimenti, potenziamento delle strutture e delle infrastrutture tecnologiche anche per la cooperazione e la gestione associata degli istituti culturali;

b) costruzione, acquisizione, ristrutturazione e restauro di edifici adibiti o da adibire a sedi di istituti culturali ed alle attività ad essi connesse;

c) costituzione e scambio di banche dati e di altri supporti informativi condivisi;

d) progetti e attività di valorizzazione di beni, raccolte e istituti culturali di particolare rilevanza ai fini dello sviluppo dell'organizzazione museale e di quella bibliotecaria dell'Emilia-Romagna;

e) interventi per l'incremento, la tutela, la catalogazione, la conservazione ed il restauro del patrimonio culturale;

f) attività di formazione specialistica e aggiornamento degli operatori;

g) attività di promozione attraverso iniziative espositive, didattiche e divulgative del patrimonio culturale.

6. Sono ricompresi nella programmazione regionale gli interventi di ristrutturazione, recupero, restauro e adeguamento di edifici storici adibiti o da adibire a sedi bibliotecarie, museali o archivistiche e alle attività culturali connesse.

7. Il finanziamento regionale dei piani annuali provinciali di cui all'art. 8 riguarda esclusivamente gli interventi di cui alle lettere a) e b) del comma 5 e quelle del precedente comma 6.

NOTE ALL'ART. 7

Comma 1

1) Il testo dell'art. 25 della L.R. 3/99, citata alla nota 1) all'art. 3, è il seguente: "Art. 25 -

Composizione

1. E' istituita la Conferenza Regione-Autonomie locali come strumento di raccordo tra Giunta regionale ed esecutivi degli enti locali.
2. La Conferenza Regione-Autonomie locali e' presieduta dal Presidente della Regione o, per sua delega, dall'Assessore competente in materia di affari istituzionali. Prendono parte altresì ai lavori della Conferenza gli assessori competenti nelle materie di volta in volta poste all'ordine del giorno.
3. La Conferenza e' composta inoltre, per gli enti locali, da:
 - a) i Presidenti delle Province;
 - b) i Sindaci dei Comuni capoluogo, i Sindaci dei Comuni ed i Presidenti delle Associazioni intercomunali con piu' di 50.000 abitanti;
 - c) tredici Sindaci di Comuni non capoluogo con meno di 50.000 abitanti, eletti secondo le procedure indicate dall'art. 26.
4. L'espressione della volonta' dei Sindaci e dei Presidenti di Provincia componenti della Conferenza, ai fini della formulazione dei pareri e delle intese, puo' essere delegata solo ad altro componente della Conferenza. Alle sedute della Conferenza possono intervenire, su delega espressa dei Sindaci e dei Presidenti di Provincia che ne sono componenti, membri delle Giunte da questi presiedute o, su delega espressa di componenti della Conferenza che siano Sindaci di Comuni parte di Unioni o Associazioni intercomunali, Sindaci degli altri Comuni che compongono l'Unione o l'Associazione intercomunale.". Comma 2 2) Il testo dell'art. 210 della L.R. 3/99 e' riportato alla nota 1) all'art. 3.

Art. 8

Piano annuale provinciale

1. In conformita' con il programma poliennale e tramite concertazioni con i Comuni, la Provincia, contestualmente al bilancio preventivo, approva i piani annuali degli interventi per gli istituti culturali e i beni culturali, previo parere conforme dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali.
2. Il piano contiene, collocandole in un quadro organico di intervento:
 - a) le iniziative nei singoli settori che la Provincia e i Comuni intendono realizzare, con indicazione delle risorse messe a disposizione;
 - b) le proposte relative agli interventi di competenza dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali.
3. La Provincia trasmette annualmente alla Regione e all'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali una relazione sullo stato di realizzazione dei piani annuali, corredata di una rendicontazione sull'utilizzo delle risorse finanziarie attribuite, predisposta secondo le modalita' stabilite dall'Amministrazione regionale. Art. 9 Valorizzazione e gestione dei beni culturali
 1. I beni culturali, di cui alla lett. a) dell'art. 148 del DLgs 112/98, di proprieta' o affidati in gestione agli enti locali fanno parte dell'organizzazione bibliotecaria regionale o dell'organizzazione museale regionale a seconda delle loro prevalenti tipologie.

2. La gestione dei beni culturali e' improntata al rispetto dell'interesse tecnico-scientifico e della loro piu' congrua fruizione in ragione dei molteplici rapporti culturali, sociali ed economici che essi istituiscono dal punto di vista territoriale e tematico.

3. La valorizzazione dei beni culturali e' promossa dalla Regione e dagli Enti locali, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, valutati gli orientamenti della Commissione di cui all'art. 154 del DLgs 112/98.

4. Ai fini dell'ottimale esercizio delle attivita' di gestione degli istituti culturali, gli enti titolari o affidatari dei beni adottano forme gestionali, anche di natura associativa con altri soggetti pubblici e privati, che favoriscano l'autonomia degli istituti e l'utilizzo coordinato delle risorse. NOTE ALL'ART. 9 Comma 1 1) Il testo della lettera

a), del comma 1 dell'art. 148 del DLgs 112/98, citato alla nota 3) all'art. 1, e' il seguente: "Art. 148 - Definizioni

1. Ai fini del presente decreto legislativo si intendono per:

a) "beni culturali", quelli che compongono il patrimonio storico, artistico, monumentale, demo-etno-antropologico, archeologico, archivistico e librario e gli altri che costituiscono testimonianza avente valore di civiltà così individuati in base alla legge; (omissis)". 2) Il testo dell'art. 154 del DLgs 112/98, citato alla nota 3) all'art. 1, e' il seguente: "Art. 154 - Commissione per i beni e le attivita' culturali

1. E' istituita in ogni Regione a statuto ordinario la commissione per i beni e le attivita' culturali, composta da tredici membri designati:

a) tre dal Ministro per i beni culturali e ambientali;

b) due dal Ministro per l'universita' e la ricerca scientifica e tecnologica;

c) due dalla Regione; due dall'associazione regionale dei comuni; uno dall'associazione regionale delle province;

d) uno dalla Conferenza episcopale regionale;

e) due dal CNEL tra le forze imprenditoriali locali.

2. I componenti di cui al comma 1, lettere a) e c) sono individuati tra i dirigenti delle rispettive amministrazioni o anche tra esperti esterni.

3. Il presidente della commissione e' scelto tra i suoi componenti dal Presidente della Giunta regionale d'intesa con il Ministro per i beni culturali e ambientali. I componenti della commissione restano in carica tre anni e possono essere confermati."

Art. 10

Obiettivi di qualita'

1. Al fine di incrementare la fruizione dei beni culturali e di garantire la migliore qualita' dei servizi di conservazione, gestione e valorizzazione dei beni culturali, l'Istituto per i beni artistici, culturali e

naturali elabora, in collaborazione coi soggetti interessati e con le organizzazioni professionali entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, gli standard di servizio e di professionalità degli addetti e li propone alla Giunta regionale per l'approvazione.

2. Tali standard sono definiti secondo la natura, la dimensione, la localizzazione e l'eventuale organizzazione in sistema degli istituti considerati e valgono anche per i soggetti convenzionati ai sensi del comma 2 dell'art. 3 e nei casi di affidamento di particolari servizi alle organizzazioni del volontariato, da impegnare comunque in servizi aggiuntivi rispetto a quelli assicurati dall'ordinaria gestione degli istituti culturali.

3. Gli standard si applicano anche in caso di affidamento all'esterno di funzioni e servizi propri degli istituti culturali e dei loro sistemi.

4. L'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali fa riferimento, per l'elaborazione degli standard, rispettivamente alle raccomandazioni dell'International Federation of Library Association (IFLA) per i servizi bibliotecari, del Conseil International des Archives (CIA) per i servizi archivistici e al Codice dell'International Council of Museum (ICOM) per quelli museali.

5. Il rispetto degli standard, verificato dall'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali, è condizione per la concessione di contributi.

6. Al fine di accedere ai finanziamenti della presente legge, gli enti gestori degli istituti culturali sono tenuti ad adottare gli standard, inserendoli nei rispettivi regolamenti, entro due anni dalla loro approvazione da parte della Giunta regionale.

Art. 11

Organizzazione bibliotecaria regionale

1. Le biblioteche e gli archivi storici sono istituti culturali che concorrono, secondo la loro specifica caratterizzazione storica e istituzionale e la loro prevalente tipologia, all'attuazione del diritto di tutti i cittadini all'informazione e all'educazione permanente, nonché allo sviluppo della ricerca e della conoscenza mediante la raccolta, l'ordinamento, la conservazione, la messa a disposizione del pubblico dei documenti e l'erogazione dei servizi informativi.

2. L'organizzazione bibliotecaria regionale è costituita dall'insieme di biblioteche, archivi, fototeche, fonoteche, videoteche, mediateche e altri centri di documentazione e informazione, comunque denominati, degli Enti locali e di altri soggetti pubblici e privati convenzionati, e dal complesso dei servizi e delle attività rivolte a favorire l'accesso di tutti i cittadini alla conoscenza e all'informazione.

3. Gli archivi degli Enti locali o comunque di interesse locale afferiscono di diritto, a tutti gli effetti, all'organizzazione bibliotecaria regionale nel rispetto del DPR 30 settembre 1963, n. 1409 e della normativa nazionale vigente. **NOTA ALL'ART. 11** Comma 3 Il DPR 30 settembre 1963, n. 1409 concerne Norme relative all'ordinamento ed al personale degli Archivi di Stato.

Art. 12

I servizi e la cooperazione bibliotecaria

1. Le biblioteche forniscono i servizi di cui al comma 1 del precedente articolo, nei rispetto dei principi stabiliti dal manifesto UNESCO sulle biblioteche pubbliche, mediante:

- a) la corretta conservazione dei documenti;
- b) la catalogazione del materiale secondo le regole catalografiche nazionali e internazionali;
- c) l'organizzazione funzionale degli spazi e l'utilizzo di attrezzature idonee all'efficace erogazione dei servizi;
- d) l'impiego di personale qualificato in grado di gestire attività di alta complessità tecnico-scientifica.

2. L'uso delle biblioteche e degli archivi è gratuito per quanto riguarda i servizi di consultazione dei documenti e dei cataloghi, la lettura e il prestito. Le biblioteche, singole o associate, gli archivi e i centri di documentazione possono sottoporre a tariffa i servizi volti a soddisfare richieste specifiche personalizzate, il prestito interbibliotecario e la riproduzione di documenti e cataloghi. I proventi finanziano le attività dell'istituto.

Art. 13

Soprintendenza per i beni librari e documentari

1. La Soprintendenza per i beni librari e documentari provvede alla vigilanza sul patrimonio librario e documentario esistente nel territorio regionale, istruendo e predisponendo in particolare gli atti concernenti l'esercizio delle funzioni amministrative di tutela e vigilanza delegate alle Regioni ai sensi dell'art. 9 del DPR 3/72, nonché esercitando ogni altra funzione, di competenza regionale, prevista in materia dalla legislazione vigente.

2. Nell'ambito dell'Istituto regionale per i beni artistici, culturali e naturali il servizio di Soprintendenza per i beni librari e documentari svolge altresì le seguenti funzioni:

- a) promuove la rilevazione dei patrimoni bibliografici e documentari esistenti nel territorio regionale indipendentemente dalla loro afferenza istituzionale;
- b) costituisce il catalogo unico delle biblioteche emiliano-romagnole, avvalendosi delle tecnologie informatiche e telematiche, e collabora con i centri di documentazione delle Province, con i sistemi bibliotecari, con le biblioteche e gli archivi statali, con gli Istituti centrali del Ministero per i Beni e le Attività culturali, con le altre Regioni e le Università al fine di permettere lo scambio e favorire l'integrazione tra le banche dati regionali e nazionali;
- c) supporta, con attività di consulenza, l'organizzazione e lo sviluppo delle reti documentarie locali e la definizione di standard di servizio da conseguire;
- d) esprime parere circa l'organizzazione bibliotecaria, l'istituzione o la riorganizzazione istituzionale e funzionale di biblioteche, archivi, mediateche, centri di documentazione e nuovi servizi;
- e) vigila sulla conservazione e sugli interventi di prevenzione, riproduzione e restauro, in collaborazione con gli Istituti centrali del Ministero per i Beni e le Attività culturali, del patrimonio librario e documentario, con particolare riferimento al materiale antico, raro o di pregio. **NOTA ALL'ART. 13 Comma 1** Il testo dell'art. 9 del DPR 3/72, citato alla nota 1) all'art. 1, è riportato alla nota 2) all'art. 3.

Art. 14

Organizzazione museale regionale

1. I musei e i beni culturali costituiscono sistemi integrati sul territorio, che interagiscono e cooperano con gli altri istituti culturali per garantire la piu' diffusa conoscenza del patrimonio culturale della regione e per promuovere la sua funzione educativa, nonche' la sua corretta conservazione e valorizzazione anche ai fini del turismo culturale.

2. L'organizzazione museale regionale e' costituita dai musei, dai siti e dagli oggetti di rilevanza monumentale, artistica e archeologica, nonche' dalle raccolte d'interesse artistico, storico, tecnico-scientifico, archeologico, paleontologico, etno-antropologico e naturalistico appartenenti agli enti locali o convenzionati.

3. I musei e i beni culturali trasferiti in gestione dallo Stato a norma dell'art. 150 del DLgs 112/98 vengono ricompresi a tutti gli effetti nell'organizzazione museale regionale. **NOTA ALL'ART. 14** Comma 3 Il testo dell'art. 150 del DLgs 112/98, citato alla nota 3) all'art. 1, e' riportato alla nota 2) all'art. 5.

Art. 15

I servizi e la cooperazione museale

1. I musei acquisiscono e conservano le testimonianze della civiltà e dell'ambiente, le studiano, le valorizzano e ne diffondono la conoscenza.

2. Sono compiti fondamentali dei musei, nel rispetto dei principi stabiliti dall'International Council of Museum (ICOM):

a) l'incremento, la conservazione e la valorizzazione del proprio patrimonio, nonche' degli strumenti, delle attivita' e dei servizi finalizzati alla divulgazione scientifica-didattica, e turistico-culturale;

b) la promozione di ricerche, manifestazioni e attivita' culturali in grado di garantire la piu' ampia conoscenza e fruizione del proprio patrimonio, anche in rapporto alle risorse e alle attivita' di altri istituti culturali operanti nel proprio ambito territoriale o tematico;

c) l'impiego di personale qualificato in grado di gestire attivita' di alta complessita' tecnico-scientifica.

3. Al fine di assicurare la migliore promozione, integrazione e utilizzazione delle risorse culturali e dei servizi al pubblico, gli enti titolari di musei, raccolte e collezione di beni artistici, culturali e naturali possono costituire sistemi museali attraverso la stipula di convenzioni, di norma sentite i Comuni e le Province territorialmente competenti, con altre istituzioni regionali, nazionali ed internazionali operanti nel proprio ambito territoriale o tematico.

4. L'uso dei musei per documentati fini di studio e' gratuito. Nell'ambito dei sistemi di cui al comma precedente, i musei concordano servizi comuni agli utenti, anche concertandone i prezzi al pubblico.

5. I musei partecipano, con il concorso delle rispettive Province e il coordinamento dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali, alla definizione e sperimentazione degli standard di cui all'art. 10, adeguando ad essi le proprie strutture e servizi.

Art. 16

Norme transitorie

1. Ai procedimenti di concessione di contributi e erogazione finanziaria in corso all'entrata in vigore della presente legge e fino alla loro conclusione continuano ad applicarsi le disposizioni delle leggi regionali previgenti ancorche' abrogate dall'art. 18.

2. Nel primo triennio dall'entrata in vigore della presente legge non si applica il comma 5 dell'art. 10 e possono essere concessi contributi una tantum per il raggiungimento degli standard, previo esplicito impegno del soggetto proponente a concorrere per almeno il 50% della spesa complessiva.

3. Nel primo anno di vigenza della presente legge, la Giunta regionale provvede alla predisposizione di un piano annuale secondo la procedura stabilita dal comma 4 dell'art. 7.

Art. 17

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che verranno dotati della necessaria disponibilita', a norma di quanto disposto dall'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31, in sede di approvazione della legge annuale di bilancio. **NOTA ALL'ART. 17** Comma 1 Il testo dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31, concernente Norme per la disciplina della contabilita' della Regione Emilia-Romagna, e' il seguente: "Art. 11 - Leggi che autorizzano spese continuative o ricorrenti Le leggi regionali che prevedono attivita' o interventi a carattere continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge di bilancio la determinazione dell'entita' della relativa spesa. In presenza di leggi del tipo indicato al precedente comma, le relative procedure preliminari ed istruttorie ed, in generale, tutti gli adempimenti previsti dalla legge che non diano luogo alla assunzione di impegni di spesa da parte della Regione, possono essere posti in essere sulla base delle leggi medesime anche prima che sia determinata l'entita' della spesa da eseguire."

Art. 18

Abrogazioni e modifiche

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) L.R. 27 giugno 1977, n. 28 "Interventi per la creazione di servizi culturali polivalenti e per iniziative di rilevazione del patrimonio bibliografico e artistico";

b) L.R. 27 dicembre 1983, n. 42 "Norme in materia di biblioteche e archivi storici di enti locali o di interesse locale";

c) L.R. 9 marzo 1990, n. 20 "Norme in materia di musei di enti locali o di interesse locale".

2. Sono abrogate le seguenti disposizioni della L.R. 29/95 "Riordinamento dell'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna":

a) le parole "ai sensi del comma 2" nel comma 3 dell'art. 2;

b) l'art. 13.

3. L'art. 2, comma 2 della stessa L.R. 29/95 e' cosi' modificato: "

2. L'Istituto esercita altresì, nell'ambito della legge della programmazione e degli atti di indirizzo, le

funzioni istruttorie di competenza regionale relative alla materia biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali.". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna. Bologna, 24 marzo 2000 VASCO ERRANI NOTE ALL'ART. 18 Comma 2 1) Il testo del comma 3, dell'art. 2 della L.R. 29/95, citata alla nota all'art. 4, era il seguente: "Art. 2 - Attribuzioni (omissis)

3. La funzione di indirizzo dell'attivita' dell'Istituto e' svolta dalla Regione, fuori dei casi in cui si provveda con legge o con atto generale del Consiglio ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, mediante deliberazione della Giunta regionale, con particolare riferimento agli obiettivi della programmazione nazionale e regionale, al coordinamento con le attivita' esercitate dallo Stato o alle esigenze di collaborazione con lo stesso, agli impegni derivanti alla Regione dagli obblighi comunitari e statali e dalle leggi, alle attivita' promozionali all'estero, alle esigenze di coordinamento delle funzioni della Regione, dell'Istituto e degli enti locali, alle attivita' formative, nonche' all'esercizio delle funzioni amministrative attribuite all'Istituto ai sensi del comma 2.". 2) Il testo dell'art. 13 della L.R. 29/95, citata alla nota all'art. 4, era il seguente: "Art. 13 - Norme transitorie e finali

1. In sede di prima applicazione della presente legge vengono nominati entro il 31 dicembre 1995 gli organi di cui all'art. 4. Fino alla nomina dei nuovi organi si intende prorogata la validita' degli organi in carica.

2. Il Consiglio direttivo delibera, entro sei mesi, lo Statuto dell'Istituto e, entro i successivi tre mesi, il regolamento amministrativo-contabile. Entro il medesimo periodo il Consiglio direttivo formula altresì alla Giunta le proposte per la fissazione dei limiti massimi numerici di cui al comma 3 dell'art 8, nell'ambito dei quali lo stesso Consiglio provvedera' successivamente alla definizione della dotazione organica e della struttura organizzativa dell'Istituto.

3. La Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predisporra' progetti di legge concernenti la revisione delle Leggi regionali 42/83 e 20/90. Fino all'entrata in vigore delle suddette leggi di revisione, gli interventi previsti dalle Leggi regionali 42/83 e 20/90 saranno effettuati tramite piani annuali approvati dalla Giunta regionale su proposta dell'Istituto in conformita' di appositi atti di indirizzo emanati ai sensi dell'art. 2 della presente legge. La titolarita' degli interventi sara' di esclusiva competenza dell'Istituto." 3) Il testo del comma 2 dell'art. 2 della L.R. 29/95, citata alla nota all'art. 4, era il seguente:

"Art. 2 - Attribuzioni (omissis)

2. L'Istituto esercita, altresì nell'ambito della legge, della programmazione regionale e degli atti di indirizzo regionale, le funzioni amministrative di competenza regionale relative alla materia "musei e biblioteche di enti locali" di cui alle Leggi regionali 27 dicembre 1983, n. 42 e 9 marzo 1990, n. 20. (omissis)". LAVORI PREPARATORI Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione n. 2155 del 23 novembre 1999; oggetto consiliare n. 6184 (VI legislatura), con richiesta di dichiarazione d'urgenza, approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 24 novembre 1999; - pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della Regione n. 349 in data 30 novembre 1999; - assegnato alla V Commissione consiliare permanente "Scuola, Cultura e Turismo" in sede referente. Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 4/II.7 del 24 gennaio 2000, con preannuncio di richiesta di relazione orale in aula della consigliera Bocchini; - approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 15 febbraio 2000, atto n. 215/2000; - vistato dal Commissario del Governo con atto n. 463/4.1.12/C.G. del 16 marzo 2000.